

Commercio fisso: la disciplina degli orari nel Veneto

In tema di liberalizzazioni degli orari di vendita per le attività commerciali e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande l'articolo prende in esame la forte contrapposizione normativa, statale e regionale tra lo Stato e la Regione Veneto dove assistiamo al loro fronteggiarsi nelle competenze attribuitegli dall'articolo 117 della Costituzione.

di Chiara Martin * e Marco Cescon **

Con decreto del 18 gennaio scorso il T.A.R. Veneto ha accolto l'istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente, sospendendo l'efficacia – fino alla data di camera di consiglio – delle ordinanze sugli orari assunte dal Comune di Isola Rizza in attuazione della l.r. 27 dicembre 2011, n. 30 recante “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali”.

Questo fa riferimento al primo ricorso presentato avanti al T.A.R. Veneto in tema di liberalizzazioni degli orari di vendita per le attività commerciali e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e va ad esaminare – proprio nella forte contrapposizione normativa, statale e regionale, in atto – le differenti posizioni assunte dallo Stato e dalla Regione Veneto in questa materia, dove assistiamo al loro fronteggiarsi nelle competenze attribuitegli dall'articolo 117 della Costituzione.

Ed infatti nelle motivazioni del provvedimento cautelare di sospensione assunto dal T.A.R. troviamo: “il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all'appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all'applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie [...]”.

Ci riferiamo da un lato ai contenuti del Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza ed in particolare dell'articolo 31,

comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (“Decreto Salva Italia”, convertito con modificazioni con la l. 22 dicembre 2011, n. 214), e dall'altro alla disposizione normativa assunta sulla medesima materia dalla Regione Veneto con l'articolo 3 della succitata l.r. 30/2011, dichiarata urgente ed in vigore dallo scorso 31 dicembre.

Trattasi di due disposizioni normative, assunte a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, dove la norma statale si riconduce alle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire libertà di concorrenza, e si richiama ai principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *e*) e *m*) della Costituzione – in ambito di competenza esclusiva dello Stato – e dove, invece, la norma regionale si pone in attuazione del 4° comma del medesimo articolo – in ambito di potestà legislativa regionale – richiamando altresì il rispetto dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (“Direttiva Bolkestein”).

Per effetto del citato “Decreto Salva Italia”, le attività commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande possono essere svolte senza limiti e prescrizioni riferiti anche al “rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”, materia, questa, già disciplinata nei mesi scorsi con l'entrata in vigore, dapprima, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111) e quindi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148).

Invece l'articolo 3 della l.r. 30/2011 – nulla dicendo in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande – prevede che *“le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva”*. È nel rispetto di questi limiti che l'esercente può liberamente determinare l'orario di svolgimento della propria attività. Ulteriormente, la norma regionale prevede che le medesime attività possano derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, nonché – in via sperimentale – in ulteriori sedici giornate in corso anno.

La contrapposizione tra i contenuti delle due norme è forte e sta mettendo in seria difficoltà i comuni e gli operatori del settore a causa di svariati dubbi applicativi e resistenze, ai quali forse solo la Corte Costituzionale potrà dare idonea risposta. Spetterebbe, in particolare, alle regioni appellarsi al giudizio della Corte, scelta al momento solo paventata e non ancora concretizzata, che ha invece lasciato spazio a prese di posizione sull'argomento più di carattere politico che strettamente giuridico, inerente l'obbligo del rispetto – per l'appunto – delle norme vigenti.

Va precisato che con la legge di conversione del d.l. 201/2011 è stato aggiunto all'articolo 31 il comma 2, per effetto del quale il legislatore statale ha individuato le condizioni di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario (per questo si fa rinvio anche ai *“motivi imperativi d'interesse generale”* descritti all'articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs n. 59/2010, di recepimento della *“Direttiva Bolkestein”*), di fronte alle quali il principio generale di libertà di esercizio delle attività economiche, senza limiti o altri vincoli – ovvero limitazioni negli orari – può subire, con provvedimenti debitamente motivati, legittime limitazioni, fissando altresì un termine affinché regioni ed enti locali adeguino i propri ordinamenti.

Sono condizioni ed obiettivi di interesse generale la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, la politica sociale e, non ultima, la tutela del consumatore.

Proprio la *“tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano”* è uno dei principi comunitari tutelati – che si attua anzitutto proteggendo e perseguendo una razionale gestione e protezione del

territorio – ed in questa formulazione possono essere facilmente ricomprese le *“ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità”* previste dall'articolo 64 del citato d.lgs. n. 59/2010, intese in generale alla garanzia della qualità della vita, ma non solo. Questo rappresenta senz'altro un ambito che merita di essere approfondito, perché dentro i suoi limiti le amministrazioni locali potranno e dovranno predisporre ed adottare programmazioni territoriali nonché assumere, all'occorrenza, idonei provvedimenti di salvaguardia (divieti o limitazioni, ancorché limitatamente a specifiche zone). Preciso che la disciplina regionale attualmente vigente in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali, ivi compresa la disciplina delle aperture domenicali e festive, rinvia alle disposizioni stabilite dal Titolo IV del d.lgs n. 114/1998, la Regione Veneto avrebbe dovuto – per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, della d.l. n. 201/2011 – adeguare il proprio ordinamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

La problematica in esame trova origine nell'articolo 3, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con l. 4 agosto 2006, n. 248), il quale – con riferimento alle attività commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande – aveva introdotto le prime disposizioni normative di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, nonché, in recepimento dei principi previsti dall'ordinamento comunitario, dirette alla *“tutela della concorrenza”* tra operatori e alle pari opportunità di accesso al mercato nel settore della distribuzione commerciale. In particolare – con riferimento alle medesime attività – prevedeva che le stesse fossero svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni espressamente elencati al primo comma (rispetto di distanze minime tra esercizi consimili, contingentamento dei titoli abilitativi, limitazioni quantitative all'assortimento merceologico, ecc.). Obiettivo dichiarato era quello di assicurare al consumatore finale un livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale.

Proprio perché la materia di *“tutela della concorrenza”* è inclusa tra le competenze legislative esclusive statali – in quanto non invasiva della competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni e strumentale ad eliminare limiti e barriere

all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale – è parso da subito evidente che le relative norme giuridicamente prevalsero su quelle regionali, qualora contrastanti, come sancito con molte pronunce della Corte Costituzionale (vedasi le sentenze n. 288/2010 e n. 430/2007), nonché dal T.A.R. Lombardia (sentenza n. 6259/2007), e ribadito dal MISE con apposita circolare (n. 3603/C del 28 settembre 2006).

Nondimeno significativa era la puntuale previsione del comma 4 del citato articolo 3, il quale prevedeva che regioni ed enti locali dovessero adeguare i propri ordinamenti alle nuove norme entro il termine ivi fissato, pena la prevalenza delle disposizioni statali sulle norme regionali incompatibili, sino a quel momento in vigore, e conseguente successiva disapplicazione di queste ultime.

Su tale assetto normativo ed interpretativo è intervenuto quindi l'articolo 35, comma 6, del d.l. n. 98/2011, che ha modificato l'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006 aggiungendo la lettera *d-bis* (“[...] *in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*”). In forza di questa integrazione – limitatamente agli esercizi ubicati in comuni individuati come turistici o come città d'arte ed inclusi in appositi elenchi (vedasi l'articolo 12 del d.lgs. n. 114/1998) – le attività commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande non erano più tenute al rispetto degli orari di esercizio, né all'obbligo della chiusura domenicale o festiva. Il successivo comma 7 ha, quindi, precisato: “*Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*”; decorso inutilmente tale termine le nuove norme di liberalizzazione degli orari avrebbero prevalso su quelle locali difformi, con conseguente loro disapplicazione. In tal senso si evidenzia che – per espressa interpretazione del MISE (vedasi circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011) e del dossier n. 301 dell'Ufficio Studi del Senato – sino a detta scadenza avrebbero, invece, continuato ad essere applicate le previgenti norme e disposizioni regionali e comunali, anche se incompatibili.

A distanza di solo un mese, il d.l. n. 138/2011 ha

disciplinato nuovamente la materia degli orari, eliminando al comma 6 dell'articolo 35 d.l. n. 98/2011 il riferimento alle sole località turistiche ed alle città d'arte, liberalizzando di fatto orari e giornate di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione in tutto il territorio nazionale, ancorché sempre in via sperimentale. Questa previsione, poi, è stata stralciata in sede di conversione, avvenuta con l. n. 148/2011, con conseguente ripristino della precedente limitazione.

Da ultimo, l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011, ha nuovamente modificato il testo dell'articolo 3, comma 1, lett. *d-bis*), del d.l. n. 223/2006 nei termini ora vigenti: “*le attività [...] sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio*”.

Significativa, rispetto al passato, la soppressione del carattere sperimentale di tale liberalizzazione, oltre che, ovviamente, la conferma che la nuova disposizione normativa è diretta, in generale, a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione.

Non meno rilevante, poi, è la mancata previsione di una nuova scadenza per l'adeguamento normativo da parte di regioni ed enti locali, per la quale si ritiene di poter far riferimento al termine del 1° gennaio 2012 – precedentemente fissato dal comma 7 dell'articolo 35 del d.l. 98/2011, mai abrogato – quale termine di efficacia e, allo stato attuale, già ampiamente decorso. Nulla a che vedere, pertanto, con il termine dei 90 giorni per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e locali, decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. n. 214/2011, previsto all'articolo 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011 convertito.

Ne consegue che dal 1° gennaio scorso – *ope legis* e pertanto senza alcuna necessità di provvedimenti di recepimento – gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di svolgere la propria attività senza alcuna limitazione di orario né obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ma – almeno nella Regione Veneto – il condizionale è d'obbligo, a fronte della normativa promulgata successivamente alla conversione in legge del d.l. n. 201/2011 e formalizzata nella l.r. n. 30/2011. Come già accennato in precedenza, l'iniziativa regionale è stata assunta sui presupposti – o meglio, sulle presunzioni – che la materia riferita agli

orari, nonché alle aperture festive attenda alla potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, in ragione delle molteplici implicazioni che tale liberalizzazione determina nell'ambito dei diversi contesti sociali coinvolti. In tal senso, nei giorni scorsi, la Direzione Commercio regionale ha inviato a tutti i comuni veneti una specifica nota (prot. n. 26325 del 18 gennaio 2012) intesa a chiarire e dirimere i dubbi "[...] sul fatto che nel territorio regionale trovi piena applicazione la citata normativa regionale".

L'incertezza, tuttavia, permane alla luce della motivazione del decreto di sospensione del T.A.R. Veneto del 18 gennaio scorso, in merito al quale si pronuncerà la Camera di Consiglio già convocata per il 22 febbraio prossimo.

L'incertezza permane visto anche il decreto di sospensione del T.A.R. Lombardia n. 114/2012 dello scorso 20 gennaio, per il quale è stata fissata la Camera di Consiglio per il prossimo 8 febbraio. Il ricorso è stato avanzato contro il Comune di Milano per l'ordinanza assunta e finalizzata a regolamentare le aperture domenicali degli esercizi commerciali al dettaglio, nonché alle "linee di indirizzo" assunte in ordine agli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e per i pubblici esercizi, nonché in materia di aperture domenicali.

Le motivazioni del decreto di sospensione del T.A.R. Lombardia sono forti: il ricorso prodotto "[...] appare fondato, apparendo la nuova disciplina legislativa univocamente finalizzata alla tutela del principio di concorrenza, che prevale trasversalmente in quanto competenza statale su quella del commercio [...] pare potersi affermare che l'avvenuta liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura osta a che gli enti locali introducano limiti alla libertà d'intrapresa commerciale [...]".

Come già detto, l'ambito – la "tutela della concorrenza" – entro il quale ci stiamo muovendo è già stato ripetutamente oggetto di pronunce sia da parte della Corte Costituzionale che del Consiglio di Stato. Su tutte qui vogliamo richiamare in particolare:

- la sentenza n. 150/2011 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che le misure regionali più restrittive, dove possono produrre effetti che ostacolano la concorrenza, sono illegittime in quanto invasive della competenza esclusiva statale;

- la sentenza n. 283/2009 della Corte Costituzionale che – facendo espresso riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione – ha richiamato come esso abbia conferito "[...] allo Stato in via esclusiva il compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. L'uniformità rappresenta un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela della concorrenza non può essere fatta per zone: essa, «per sua natura non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia» (sentenza n. 443/2007)".

Degna di nota anche la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 ottobre 2008 n. AS480, dove l'Autorità ha ribadito – in materia di liberalizzazioni dell'apertura nei giorni festivi e in tutte le domeniche – il consolidato orientamento "[...] secondo cui la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali [...] favorisce, a beneficio dei consumatori la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori. Ciò in quanto consente la rimozione di un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli esercenti, qual è l'obbligo di chiusura in tutte le domeniche dell'anno e nelle festività".

Per completezza di informazione richiamiamo il ricorso recentemente depositato da Confcommercio Campobasso presso il T.A.R. Molise contro il Comune di Campobasso: tale ricorso è finalizzato all'annullamento dell'ordinanza sindacale assunta in attuazione del "Decreto Salva Italia", poi convertito con modificazioni con la l. n. 214/2011, e in disapplicazione dei contenuti della precedente legge regionale Molise n. 33/99; qui – sostenendo il ricorrente la tesi opposta a quanto finora argomentato – viene contestata proprio la violazione e falsa applicazione dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione.

La materia vede, quindi, il contrapporsi di quanti sono favorevoli al permanere di disposizioni regolative regionali e qui – anche in Veneto – troviamo sostanzialmente, oltre alla regione stessa, le Associazioni di categoria, con esclusione di *Federdistribuzione*, nonché le rappresentanze sindacali

dei lavoratori, e di quanti, invece, chiedono l'attuazione della normativa nazionale e qui vi troviamo *Federdistribuzione*, in rappresentanza della grande distribuzione, ma anche *Codacons* e *CIA* (Confederazione agricoltori).

In merito a tutto questo alcuni comuni – e tra questi alcuni capoluoghi di provincia – hanno assunto tempestivamente un'ordinanza di conferma, in materia di orari, dei contenuti delle precedenti ordinanze sindacali, impegnandosi a concertare con le rappresentanze di categoria le ulteriori festività di deroga all'obbligo di chiusura, e allineandosi così pienamente ai contenuti delle previsioni regionali.

Alcuni comuni hanno dichiarato la volontà, più coraggiosa, di applicare la disposizione nazionale, disapplicando la norma regionale, ritenuta invadente ambiti di podestà legislativa esclusiva dello Stato.

Altri comuni hanno avviato le consultazioni con le Associazioni di categoria e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, molti rinviando ogni determinazione sulla materia ai necessari approfondimenti.

Tutti stanno attendendo il pronunciamento dei T.A.R. e sperando in un pronunciamento della Corte Costituzionale, dato atto che alcune regioni – tra le quali il Veneto – hanno dichiarato la volontà di promuovere ricorso verso l'articolo 31.

Si ritiene, tuttavia, che – a prescindere dai termini fissati all'articolo 31, comma 2, del decreto Salva Italia, come convertito, finalizzati all'adeguamento da parte della Regione Veneto e comuni dei propri ordinamenti – trovi applicazione diretta la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del d.l. n. 223/2006, esplicitamente ricondotta, come detto, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “tutela della concorrenza” ed uniformità di accesso all'acquisto di prodotti e servizi da parte dei consumatori, così come confermato dal MISE con la citata circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011, ma anche ribadito da nutrita giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

Si ritiene altresì che, in attesa degli annunciati pronunciamenti giurisprudenziali, sia consigliabile da parte dei comuni l'assunzione di atti di indirizzo – destinatari gli organi di vigilanza – intesi ad evitare l'assunzione di inopportune iniziative sanzionatorie, pur verbalizzando le aperture in difformità alla l.r. n. 30/2011, là dove riscontrate.

Con particolare riferimento alle attività di sommi-

nistrazione di alimenti e bevande, ma non solo, si ricorda che – qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale, ovvero precise ragioni di disagio per la collettività, derivanti da aperture serali o notturne, a discapito in particolare dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della sicurezza stradale – le amministrazioni comunali possono prevedere idonee misure, comunque non “*limitative*” degli orari, purché adeguatamente motivate. Queste sono legittime se ricondotte alle ragioni di interesse generale tutelate, così come espressamente previste all'art. 8, comma 1, lettera *h*), del d.lgs. n. 59/2010, dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 138/2011 (come limiti ammissibili all'iniziativa economica privata) e all'art. 31, comma 2, della legge di conversione del d.l. n. 201/2011 oppure – come rappresentato dalla circolare ministeriale n. 3644/C del 28 ottobre 2011 – quando costituiscono puntuali previsioni atte a contenere qualsivoglia tipo di “*danno alla sicurezza [...] e indispensabili per la protezione della salute umana [...] dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*”. Provvedimenti di questo tipo richiederanno particolare attenzione circa il rispetto dei rapporti tra le citate discipline ed eventuali ordinanze di limitazione, specificatamente adottate, dal sindaco per motivi contingibili e urgenti, in qualità di ufficiale del Governo (ai sensi dell'articolo 54 del t.u.e.l.), che – anche al fine di evitare ricorsi e contestuali richieste di risarcimento danni – dovranno debitamente comprovare gravi e imminenti rischi di sicurezza pubblica più che concreti elementi di disturbo alla quiete.

Successivamente alla redazione del presente articolo, sono intervenute alcune prese di posizione e pronunce degne di nota, che – nella sostanza – hanno confermato le interpretazioni nello stesso proposte. Riteniamo pertanto opportuno riassumerle di seguito, al fine di un più esaustivo approfondimento relativamente alla tematica in esame. In riscontro ad un specifico quesito inoltrato dal Comune di Occhiobello (RO) di delucidazioni alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*) del d.l. n. 223/2006 ad opera dell'articolo 31 del d.l. n. 201/2011, specificatamente per quanto attiene il coordinamento di detta norma con la l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, il MISE – per il tramite della propria Direzione Generale, con nota prot. n. 10048 in data 18 gennaio u.s. – nel precisare che “*le disposizioni regionali*

in discorso presentano profili di evidente incostituzionalità [...] e nonostante la circostanza che la legge regionale sia stata adottata in data successiva alla norma statale" ha affermato che rientra nelle facoltà del comune consentire agli esercenti la possibilità di derogare agli obblighi in materia di orari di apertura e di chiusura stabiliti a livello regionale.

Riprendendo i medesimi principi – come già preannunciato nel contesto dei decreti di accoglimento dell'istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente e di sospensione dell'efficacia delle impugnate ordinanze sindacali di disciplina degli orari delle attività commerciali adottate in ottemperanza alle disposizioni della l.r. n. 30/2011 – lo scorso 22 febbraio il T.A.R. Veneto (rif. ord. n. 166/2012) ha confermato l'accoglimento della domanda cautelare proposta, subordinandone il seguito dell'esame alla decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Veneto in relazione agli articoli 41 e 117, comma 2, lett. e) e m), Cost. Nell'affermare la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, il Tribunale ha espresso motivazioni di indubbio interesse, su tutta la considerazione che *"il danno emergente e il lucro cessante derivante alla parte ricorrente e il nocimento derivante al pubblico dei consumatori dall'obbligo generalizzato, salve eccezioni di chiusura dell'attività di vendita al dettaglio nei giorni festivi e di domenica, sono comparativamente superiori al danno derivante dalla sospensione di tale obbligo agli esercizi commerciali meno strutturati per fronteggiare la concorrenza nei predetti giorni; mentre il danno ai lavoratori dipendenti è dubbio, tenuto conto del rischio di incidenza negativa della*

chiusura sui livelli occupazionali; né risultano provati ulteriori gravi inconvenienti dovuti al mancato generalizzato obbligo di chiusura".

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 24 febbraio una specifica delibera di impugnativa di fronte alla Corte costituzionale avverso la l.r. n. 30/2011, in quanto in contrasto con gli obiettivi e le previsioni della 123/2006/CE (c.d. "Direttiva Servizi", recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59/2010) e nondimeno con il quadro normativo vigente – qual è per l'appunto il d.l. n. 201/2011, qualificato come norma di liberalizzazione a tutela della concorrenza – "direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali".

Infine lo scorso 29 febbraio è intervenuta la pronuncia del T.A.R. Veneto (rif. sent. n. 265/2012) intesa a dichiarare "rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e) e m), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 11, n. 30", e a trasmettere i relativi atti alla Corte costituzionale, sul presupposto che la questione di costituzionalità sia, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata.

Nell'attesa del pronunciamento, risolutivo, della Corte costituzionale, gli esercenti – soprattutto quelli riconducibili ai medi e grossi gruppi commerciali – hanno scelto di dare attuazione alla nuova opportunità di iniziativa, con la maggior parte dei comuni che hanno preferito non dar corso a strenue resistenze, optando invece per un eloquente "silenzio-assenso".

* Funzionario Comune di Preganziol, collaboratore del Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana

** Funzionario Comune di Veduggio, collaboratore del Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana